Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 8 febbraio 1926** — **Numero 31**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 347.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1926, n. 119.

Disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sulla istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione restano in ufficio per quattro anni, ma al compimento del primo biennio dieci di essi scadono per sorteggio.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno 13 consiglieri.
Nulla è innovato alle altre disposizioni vigenti circa il Consiglio superiore predetto.

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028, è sostituito dal seguente:
« Il Senato accademico delle università è composto:
a) del rettore che lo presiede;
b) dei presidi delle facoltà e dei direttori delle scuole che costituiscono l'università ».

Art. 3.

Il Consiglio della Scuola di farmacia si compone, di regola, del direttore che lo presiede, dei professori di ruolo delle materie appartenenti esclusivamente alla Scuola e dei professori di ruolo di materie comuni alla Scuola di farmacia e ad altre facoltà, anche se, per l'insegnamento di tali materie, nella Scuola di farmacia, sia ad essi conferito uno speciale incarico.
Il professore di ruolo di chimica farmaceutica potrà essere aggregato alla facoltà di scienze, quando ciò sia previsto nello statuto della università interessata.

Art. 4.

All'art. 2 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è aggiunto il comma seguente:
« I professori di ruolo che intendano prendere parte ad un concorso non possono partecipare alle designazioni di cui ai commi precedenti riguardanti il concorso stesso. I professori o i cultori che fanno parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione non possono essere designati a far parte della Commissione giudicatrice predetta ».

Art. 5.

I commi primo e terzo dell'art. 4 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
« Quando trattisi di provvedere a cattedre di facoltà e scuole speciali che non appartengano a quelle indicate nei commi 2° e 3° dell'art. 2 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, il Ministro, su proposta della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, indica da quali facoltà, scuole o istituti debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti ».
« La Regia scuola di architettura di Roma prende parte alle designazioni per le scuole d'ingegneria. Alle designazioni per la Scuola di architettura predetta prendono parte, oltre la Scuola stessa, le scuole d'ingegneria. Gli istituti superiori di magistero prendono parte alle designazioni per le facoltà di lettere e filosofia. Queste ultime facoltà partecipano alle designazioni per gli istituti superiori di magistero ».
All'art. 4 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è aggiunto il seguente comma:
« Il Ministro, su proposta della Giunta del Consiglio superiore, può chiamare a prendere parte alle designazioni di speciali concorsi anche professori di facoltà o scuole alle quali non appartenga la cattedra messa a concorso. In tal caso i professori predetti procedono alle designazioni insieme con le facoltà o scuole a cui appartiene la cattedra ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 92 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:
« Sono ammessi trasferimenti di professori di ruolo dall'uno all'altro degli istituti superiori di magistero Regi o pareggiati e da questi a università o istituti, Regi o liberi, e viceversa. I professori degli istituti superiori di magistero pareggiati potranno tuttavia essere trasferiti solo quando trovinsi nelle condizioni stabilite dall'art. 52 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604 ».

Art. 7.

E' in facoltà dell'Amministrazione di consentire il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di università o di istituto superiore con quello di ufficiale superiore del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, quando trattisi d'insegnamenti che, di comune accordo fra il Ministro per la pubblica istruzione e il Ministro da cui l'ufficiale dipende, siano riconosciuti attinenti con le materie professionali proprie dell'arma cui l'ufficiale appartiene.
Il consenso di cui al precedente comma deve essere dato dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro da cui dipende l'ufficiale, e può in qualunque momento essere revocato, salvo il diritto di chi è investito dei due uffici di optare per uno di essi.
Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualità, una sede che non gli consenta di adempiere ai suoi obblighi di professore, il Ministro per la pubblica istruzione potrà collocarlo in congedo senza stipendio e assegni per un periodo di tempo non superiore ad un biennio. Qualora al termine di questo, l'ufficiale non abbia ottenuta una sede che gli consenta di esercitare i due uffici, deve optare per uno di essi, altrimenti cessa dall'ufficio di professore.
Durante il periodo di congedo si provvede all'insegnamento con supplenza a carico del bilancio dello Stato.
Finchè l'ufficiale è in servizio attivo permanente percepisce lo stipendio di professore ridotto ad annue L. 6000.
Le disposizioni del presente articolo hanno vigore dal 16 ottobre 1925.

Art. 8.

A chiunque ricopra un ufficio comunque retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico Ente non può essere affidato più di un incarico d'insegnamento retribuito.
Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, per quanto riguarda il conferimento d'incarichi di insegnamento a professori di ruolo.
Il presente articolo ha vigore dal 16 ottobre 1926.

Art. 9.

La lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari.

Art. 10.

All'art. 32 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito il seguente:
« Gli studenti che fanno passaggio, durante il corso degli studi, da una ad altra facoltà o scuola nella quale le tasse siano più elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nella facoltà o scuola a cui hanno fatto passaggio.

« Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra università la differenza anzidetta è pagata all'università o istituto ove lo studente si trasferisce ».

Nell'art. 36 del precitato decreto sono soppresse le parole: « ed amministrative » e « Regie ».

Art. 11.

All'art. 70 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificato dall'art. 13 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, è sostituito il seguente:

« Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

« Riassunti del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per conoscenza ».

La presente disposizione avrà vigore anche per il rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25.

Art. 12.

Presso l' « Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori » in Milano è istituita una scuola per promuovere studi e ricerche scientifiche sugli anormali psichici e per la preparazione del personale insegnante e assistente degli anormali stessi.

Detta scuola è a totale carico dell'Ente promotore.

Le norme per l'ordinamento ed il funzionamento di detta scuola saranno approvate con decreto Reale.

Art. 13.

Le autorità accademiche e i professori delle università e degli istituti superiori sono autorizzati a far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, delle divise che saranno determinate per decreto Reale, tenuto conto delle tradizioni delle università e degli istituti.

Art. 14.

A decorrere dal 10 febbraio 1926 l'attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione è sciolto.

Art. 15.

Per i cinque anni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto non è consentita l'istituzione di università o istituti superiori di qualsiasi tipo, di facoltà o scuole, di istituti superiori di magistero Regi o pareggiati, salvo l'approvazione delle proposte di variazione agli statuti rassegnate regolarmente al Ministro entro il termine di cui all'art. 19 del presente decreto.

Sarà inoltre consentita la istituzione di nuove facoltà o scuole presso la Regia università di Bari e di una facoltà di medicina nella libera Università di Ferrara, con le norme stabilite dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni.

Art. 16.

La decorrenza delle nuove nomine a qualsiasi titolo effettuate a professore universitario per l'anno scolastico 1925-26 potrà prorogarsi al 16 marzo 1926.

La facoltà concessa al Ministro per la pubblica istruzione con l'art. 5, comma 2° del R. decreto 8 ottobre 1925, n. 1904, è prorogata al 16 marzo 1926.

Art. 17.

All'art. 11 del R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028, è aggiunto il seguente inciso:

« salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744 ».

Art. 18.

L'art. 50 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« I professori italiani regnicoli e non regnicoli, che insegnarono quali professori ordinari in istituti d'istruzione superiore della cessata Monarchia austro-ungarica, qualora siano stati nominati professori nelle Regie università o nei Regi istituti d'istruzione superiore del Regno, hanno diritto ad avere computato tale insegnamento, agli effetti dell'anzianità quali professori, nei riguardi del grado e dello stipendio, a datare dalla loro nomina nelle Regie università o nei Regi istituti superiori del Regno.

« Agli effetti anzidetti la qualità di professore ordinario negli istituti d'istruzione superiore della cessata Monarchia austro-ungarica s'intende acquisita alla scadenza del triennio dalla nomina a straordinario negli istituti stessi ».

Art. 19.

Il termine per la presentazione delle proposte di modificazioni agli statuti delle università e degli istituti superiori, stabilito dall'art. 62 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è prorogato al 31 gennaio 1926.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore, salvo che sia diversamente disposto, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 38. — FAINI.

Numero di pubblicazione 348.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2515.

Autorizzazione per l'esecuzione di opere di carattere militare e per la costruzione di edifici pubblici in Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli per le finanze e per la guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici, potrà provvedere, coi fondi di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, alla

esecuzione di opere di carattere militare, da determinarsi d'intesa col Ministro per la guerra, fino alla concorrenza di 25 milioni di lire.

Art. 2.

Nella tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, sono approvate le seguenti variazioni:

Edifici pubblici governativi nell'Italia Meridionale e Insulare esclusa la Sardegna. — Spese per la esecuzione di opere di carattere militare	+	L. 20,000,000
Edifici pubblici governativi nell'Italia Centrale. — Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare	+	» 5,000,000
Opere pubbliche nella Sardegna. — Fabbricati statali nella provincia di Cagliari	+	» 3,000,000
	+	L. 28,000,000
Opere pubbliche nella Sardegna. — Opere di irrigazione nella provincia di Cagliari	—	L. 3,000,000
Fondo di riserva per impreviste . . .	—	» 25,000,000
	—	L. 28,000,000

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-1926, sono introdotte le seguenti variazioni:

Aumenti:

Cap. n. 118 - *Edifici pubblici governativi nell'Italia Centrale.* — Art. (nuovo) - Spesa per l'esecuzione di opere di carattere militare	+	L. 1,000,000
Cap. n. 132 - *Edifici pubblici governativi nell'Italia Meridionale e Insulare esclusa la Sardegna.* — Art. 4 (nuovo) - Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare	+	» 5,000,000
Totale aumento		L. 6,000,000

Diminuzioni:

Cap. n. 139 - *Fondo di riserva per spese impreviste*	L. 6,000,000

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 febbraio 1926
Atti del Governo, registro 245, foglio 22. — FAINI.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1926.
Rettifica di nomi di componenti del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, modificato col R. decreto 29 novembre 1925, n. 2216;

Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926 che scioglie il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e nomina il nuovo Consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'art. 2 del R. decreto 3 gennaio 1926, i nomi di Della Volta prof. Riccardo e Moresco G. Battista quali componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, rispettivamente in rappresentanza delle persone particolarmente competenti nella materia di assicurazioni sociali, e dei datori di lavoro, sono rettificati in Dalla Volta prof. Riccardo e Moresco Bartolomeo Francesco.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1926.
Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Catania.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, contenente le norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il proprio decreto 26 agosto 1924, che ordina la formazione dei ruoli dei lavoratori nel porto di Catania;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

CAPO I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto di Catania un Ufficio del lavoro portuale, a cui spettano le attribuzioni previste dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

L'Ufficio del lavoro portuale è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:

1° un funzionario del competente circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;

2° il presidente della Camera di commercio, o un suo delegato;

3° un rappresentante del ceto commerciale e industriale designato dalla Camera di commercio;

4° un rappresentante degli impresari scelto fra quelli ammessi ad esercitare nel porto e da essi designato;

5° tre rappresentanti dei lavoratori dei quali uno nella persona del segretario del Sindacato dei lavoratori del porto di Catania e gli altri due designati dagli operai permanenti inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Colle stesse modalità sarà provveduto alla designazione di un egual numero di rappresentanti del ceto commerciale, degli impresari di lavoro e dei lavoratori, quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio del lavoro e la presidenza del Consiglio vengono assunte da altro ufficiale della Capitaneria nominato dal comandante del porto.

A richiesta di alcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti che abbiano ingerenza o interesse nella esplicazione del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale e industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.

Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli Enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta, quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima o di interesse collettivo.

A tal uopo ogni ordine del giorno che si riferisce alle questioni predette dovrà essere pubblicato all'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato alla Camera di commercio almeno cinque giorni prima della relativa seduta e la richiesta delle associazioni od Enti di cui sopra dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

La modalità per la designazione dei rappresentanti degli impresari e dei lavoratori saranno stabilite con apposita ordinanza del comandante del porto.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio debbono risiedere a Catania ed essere facilmente reperibili.

Essi durano in carica un biennio e possono essere rieletti; tuttavia decadranno dal mandato, e dovranno essere immediatamente sostituiti, quando venisse accertata a loro carico qualche infrazione al presente ordinamento.

Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro, il Ministro per le comunicazioni, udito quello per l'economia nazionale, potrà, a proprio ed insindacabile giudizio, decretare lo scioglimento del Consiglio stesso e provvedere alla sua ricostituzione con facoltà di derogare alle norme stabilite dal precedente art. 2, tranne per quanto riguarda il rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consiglio così ricostituito durerà in carica sei mesi e potrà essere confermato per altri sei mesi.

Art. 6.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 7.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.

La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni e i diritti e doveri del personale suddetto nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro, risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio, e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'Ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio previa approvazione del comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori e degli elenchi degli impresari e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere tra lavoratori;

h) per l'esatta applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita, e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori, che degli impresari e datori di lavoro in genere;

i) per la verifica, ed occorrendo per il visto, su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte, o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie individuali che insorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuario circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni, o per esso dal comandante del porto.

Art. 9.

Il comandante del porto, quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto

a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzato a riscuotere, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata, nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, ai termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli impresari e dalle associazioni cooperative operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio di imprese di lavoro in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori, nonchè dai proventi della vendita di pubblicazioni e stampati dell'Ufficio.

Art. 11.

L'esazione del contributo di cui all'art. 10 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale sezione di tesoreria provinciale ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto.

In tale conto dovranno essere altresì versati i proventi di cui ai nn. 2 e 3 dello stesso art. 10.

Art. 12.

Tutti gli introiti ed i prelevamenti sul conto corrente di cui all'art. 11 saranno effettuati mediante ordinativi e mandati.

Per le spese d'ufficio il direttore dell'Ufficio del lavoro sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro e della quale terrà conto separato che allegherà, con i documenti giustificativi, al rendiconto generale di cui al seguente art. 14.

Art. 13.

Alla fine di ogni trimestre si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la sezione di tesoreria provinciale sia degli introiti che dei prelevamenti avvenuti sul conto corrente.

Art. 14.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio e sulle questioni di maggiore importanza trattate dal Consiglio.

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 15.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nell'ambito del porto per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie o complementari considerate dalle singole tariffe.

Nella zona della stazione ferroviaria marittima sono di esclusiva competenza dei lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale soltanto le operazioni inerenti alle merci provenienti dal mare e destinate al mare.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) ai facchini doganali;

b) al personale dipendente dalle aziende che abbiano la gestione di arredamenti portuali e addetto all'esercizio degli arredamenti stessi;

c) al personale addetto ai lavori e servizi nell'interno degli stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'ambito del porto;

d) ai facchini addetti al servizio dei capannoni gestiti dalla Camera di commercio.

Art. 16.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori sono divisi in categorie, e nelle categorie si suddividono in permanenti ed in avventizi.

Nel ruolo dei permanenti devono essere compresi soltanto i lavoratori che dal lavoro portuale prevalentemente ricavano i mezzi di sussistenza.

Le categorie, le loro attribuzioni, e per ciascuna di esse il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Consiglio del lavoro in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 17.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi, devono essere inscritti nei ruoli di categoria previsti dal decreto Ministeriale 26 agosto 1924.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti salvo le eccezioni di cui al 3° comma dell'art. 15 ed all'art. 40.

Art. 18.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre d'ufficio i passaggi da una all'altra categoria.

Nel caso di passaggi definitivi l'Ufficio dovrà attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio a termini dell'ultimo comma dell'art. 16.

Art. 19.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data d'inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto, le ricompense e benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari;

h) le interruzioni nel lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 20.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere; falsi di qualunque genere; delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro; delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione; delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali; od avere ottenuto la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° essere residente nel comune di Catania.

Salvo quanto è disposto dall'art. 21, le inscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 21.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie, quando tali avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria a cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda, e, non bastando, anche di autorità per gli ultimi iscritti nel ruolo: le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo a parità di data, il più anziano di età.

Art. 22.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti sia in quelli degli avventizi, senza che, per deliberazione dell'Ufficio del lavoro, sia stata dichiarata aperta l'inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

Art. 23.

L'apertura delle inscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio.

Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e il certificato di buona condotta.

Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penali e di buona condotta.

Art. 24.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo aver esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza agli effetti della graduatoria le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina e al valor civile e l'esser figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio, e al comandante del porto è riservata la decisione sugli eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 25.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera oltre alle generalità, indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui è inscritto il lavoratore.

Art. 26.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate e al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica, la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento, e in caso che questo avvenga, a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possono influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danno a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuarie;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli, nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro, sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 27.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 28.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 dell'art. 20;

5° quando, per manifeste prove, debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

6° quando, dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata e le regolari assenze autorizzate dall'Ufficio, il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, o durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive, alle chiamate fatte dall'Ufficio di collocamento, nelle ore stabilite dai regolamenti;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

I cancellati dai ruoli pei motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscri-

zioni, venendo però reinscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nel comune di Catania.

Art. 29.

Il Consiglio del lavoro, quando le condizioni del movimento portuale, a suo avviso, lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale o parziale dei ruoli, la soppressione o fusione di categorie, ed eventualmente la formazione di nuove, o la loro ripartizione in specialità.

Art. 30.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 31.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle imprese di lavoro quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessionari, e dalle eventuali oblazioni.

Di tale fondo il direttore dell'Ufficio dovrà tener gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

CAPO III.

Cooperative ed imprese.

Art. 32.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, e tenute presenti le condizioni di lavoro, potrà autorizzare l'esercizio in porto di cooperative legalmente costituite, formate tra lavoratori permanenti di una stessa categoria. Le cooperative possono essere più di una per categoria.

Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una cooperativa.

Le cooperative così costituite potranno assumere imprese comprendenti anche i lavori di altre categorie dello stesso ramo (carboni, merci varie) a condizione di avvalersi per ciascun lavoro di lavoratori appartenenti alla relativa categoria ancorchè non soci.

Art. 33.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme alla domanda, gli interessati dovranno presentare al comandante del porto i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

Non potranno essere impiegati dalle cooperative individui che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'art. 20.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazione motivata.

Art. 34.

La concessione del lavoro non sarà accordata se, dalle disposizioni costitutive della cooperativa, non risultino pienamente ammesse e garantite le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci delle cooperative, compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sia nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene la cooperativa;

4° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque fra i lavoratori della categoria cui appartiene la cooperativa possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa, e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero dei soci prevista al n. 1;

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa far atto di recesso dalla società con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopraindicati, e che, nel caso di revoca della concessione come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che la cooperativa riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che la cooperativa s'impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o sieno da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, il terzo dal presidente del Tribunale civile di Catania;

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio salvo appello al comandante del porto.

Art. 35.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento a favore dell'Ufficio del lavoro di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato, e, salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti, restituite a chi di ragione in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 36.

Le cooperative dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati, indicando, secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti, e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie e i dati statistici sull'impiego degli operai, sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 37.

Le concessioni alle cooperative potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento, o quando abbia sotto qualsiasi pretesto applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando avendo soci disponibili si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° la cooperativa, condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone e cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa;

5° entro il termine, caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione o amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 10 dell'art. 34.

Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Art. 38.

Sono datori di lavoro, agli effetti del presente ordinamento, tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere ai servizi di cui all'art. 15.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento: devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite. In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale e l'uso dei mezzi d'opera, o comunque, sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere della Camera di commercio, esercitano in porto, e nei servizi di cui all'art. 15, funzioni d'impresa, oltrechè soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 39.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di impresario di sbarco e imbarco di merci in porto se non abbia ottenuta apposita concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione, gli impresari suddetti devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 20 e certificato di buona condotta;

d) certificato di iscrizione presso la Camera di commercio.

Le imprese costituite in società presenteranno invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della Camera di commercio da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato;

c) i certificati penali comprovanti che costoro non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 20.

Tutti gli impresari saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 40.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro compresi i guardiani, nonchè le ciurme specializzate di cui gli esportatori, secondo le consuetudini locali, si servono per il maneggio, facchinaggio e imbracatura sotto paranco dei prodotti agricoli della Sicilia e dello zolfo in uscita dal porto di Catania, può non essere inscritto nei ruoli dei lavoratori del porto, ma è tuttavia soggetto alle norme disciplinari del presente regolamento e deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunciare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro ed ha l'obbligo di osservare tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati, e dovranno denunciare, per la cancellazione degli elenchi, gli individui che cesseranno di essere al loro servizio. Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro, sarà immediatamente allontanato dal porto, e il datore, che lo avrà indebitamente impiegato, sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 59.

Le ciurme, di cui è cenno al primo paragrafo del presente articolo, non potranno essere impiegate in porto per altri lavori o per altre merci che non siano quelli ivi indicati ed esclusivamente per l'esportazione.

Art. 41.

La concessione di cui all'art. 39 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle presenti disposizioni da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale, e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione, da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Catania;

c) impegno del concessionario di riconoscere la sua responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di

inosservanza dei regolamenti o delle disposizioni che gli fossero state impartite.

Art. 42.

Le concessioni agli impresari potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità quando:

1° il concessionario, od alcuno dei dirigenti o rappresentanti della società concessionaria riporti una delle condanne di cui all'art. 20, e sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società il diritto di sostituire il dirigente condannato od inabilitato;

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano, o nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite, o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite o spese non sostenute;

3° sentito anche il parere della Camera di commercio, risulti che la capacità tecnica o finanziaria dell'impresa sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti, per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 43.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini dell'art. 8 i datori di lavoro sono tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

CAPO IV.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 44.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande o proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento o retribuzione del lavoro e potrà anche, di sua iniziativa, formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto per il corso stabilito dallo art. 3 del R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 45.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà con appositi regolamenti a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni categoria, od a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 46.

Tutte le operazioni di cui all'art. 15 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

Il datore di lavoro che li ha impiegati (ancorchè sia una cooperativa) dovrà versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 47.

E' in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

Art. 48.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato dall'Ufficio del lavoro, il quale potrà provvedervi direttamente con un proprio Ufficio di collocamento ovvero valendosi degli uffici di collocamento di categoria, che funzioneranno sotto il suo diretto controllo e colle norme da esso stabilite.

Art. 49.

Ciascun datore di lavoro ha facoltà di scegliere i lavoratori che gli occorrono, prelevandoli esclusivamente dal ruolo dei permanenti della categoria cui compete il lavoro da eseguire, in numero non superiore ai due terzi del suo fabbisogno totale; l'altro terzo deve essere fornito dagli Uffici di collocamento, e sarà composto dagli altri operai inscritti al detto ruolo compresi eventualmente gli avventizi, prelevati mediante turno giornaliero.

Le cooperative invece sono autorizzate a prelevare per intiero fra i propri soci il personale ad esse occorrente, a condizione di adibirlo esclusivamente ai lavori della categoria a cui la cooperativa e i soci stessi appartengono. Nel prelevamento del personale addetto dovrà essere seguito un turno interno giornaliero sempre sotto il controllo dell'Ufficio del lavoro.

Se le imprese da essa assunte comprendessero anche lavori di categoria diversa, la cooperativa sarà tenuta a prelevare, senza facoltà di scelta, il personale necessario a tali lavori presso l'Ufficio competente che lo assegnerà a turno giornaliero.

Art. 50.

Nel caso in cui lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'Ufficio di collocamento chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente, i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi per la giornata di operai occasionali, estranei ai ruoli indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che pei loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 51.

La pesatura è libera e può essere fatta con personale di fiducia dato però in nota all'Ufficio del lavoro a termini dello art. 40.

Art. 52.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere adibiti alla manovra dei verricelli i lavoratori più avanzati in età.

Art. 53.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone e cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 54.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori o delle cooperative che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo per questi danni il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 55.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859.

CAPO V.

Controversie e sanzioni.

Art. 56.

Le controversie individuali che sorgano in materia di ordinamento e di retribuzioni del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione, l'Ufficio del lavoro ne riferirà al comandante del porto che promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni ai termini dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 57.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che dipendendo da tali controversie venisse attuata senza adire il Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio darà luogo secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni d'esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro e alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro, e che non lo riprenderanno immediatamente, dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori anche estranei ai ruoli che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria colla sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti, e all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si fossero spontaneamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni da imprese di lavoro daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle condizioni di esercizio rilasciate alle imprese medesime, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, e alla eventuale requisizione degli attrezzi da lavoro.

Art. 58.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso un mese dalla pubblicazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti:

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro potranno servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre all'atto del suo licenziamento una indennità da stabilirsi dall'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da recare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto, potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3° dell'articolo precedente.

Se la sospensione avvenga per parte delle imprese il loro materiale galleggiante e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri e le loro cauzioni in tutto o in parte incamerate.

Art. 59.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone ed Enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento e alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925 e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria fino a L. 100;
b) sospensione dal lavoro fino a 30 giorni;
c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria fino a L. 500;
b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;
c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà decretata su proposta dell'Ufficio di lavoro, dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni, cooperative e imprese di lavoro sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quelle delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso pei lavoratori di cui all'art. 31.

Art. 60.

Le infrazioni delle presenti norme, commesse da persone ed Enti non contemplati da questo ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli in materia di sospensioni collettive di lavoro non infirmano quelle altre che fossero previste da leggi in vigore.

Disposizioni transitorie.

Art. 61.

Per la prima applicazione del presente ordinamento rimangono confermati i ruoli compilati in base al decreto Ministeriale 26 agosto 1924 ancorchè comprendano individui che non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'art. 20.

Coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età o li raggiungano dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno essere mantenuti nei ruoli sino a quando la loro posizione non sia regolata con i provvedimenti di cui all'art. 30.

Art. 62.

Per la prima volta i rappresentanti del ceto commerciale e degli impresari nel Consiglio del lavoro saranno nominati dal Commissario governativo della Camera di commercio e dureranno in carica fino a che la ricostituzione del Consiglio camerale non consenta la regolare elezione.

Analogamente i rappresentanti dei lavoratori saranno nominati dal comandante del porto e resteranno in carica fino a quando l'organizzazione operaia non renda possibile le elezioni regolari.

Art. 63.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento i datori di lavoro e le associazioni operaie che a quella data esercitavano in porto funzioni d'impresa dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande e i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso detto termine sarà inibito l'esercizio a quelle imprese o associazioni che non avranno ottemperato a quanto sopra.

Art. 64.

Entro due mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dall'art. 45;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 65.

Il presente decreto andrà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1926.

Il Ministro: CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 si notifica che S. E. il Ministro per l'interno, in data 4 corrente, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2114, concernente l'istituzione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso fra artisti italiani per uno o più disegni da riprodurre su un francobollo da L. 5 per posta aerea.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;

Visto il risultato del concorso precedente bandito con decreto Commissariale 15 luglio 1925;

Considerata la convenienza di estendere la partecipazione al concorso per i francobolli di posta aerea a tutti gli artisti italiani anche se non noti per precedenti lavori del genere;

Decreta:

E' aperto fra gli artisti italiani un concorso per la esecuzione di uno o più disegni da riprodurre su un tipo di francobollo da L. 5 destinato esclusivamente alla corrispondenza spedita per posta aerea.

Il disegno, che potrà essere riprodotto in colore, dovrà rappresentare figurazioni, o simboli, o allegorie riferentisi all'aviazione civile, la cui concezione dovrà essere facilmente compresa dal pubblico.

Il disegno dovrà comprendere nella composizione le parole in tutte lettere: « ITALIA - POSTA AEREA », ed il posto adatto a ricevere l'indicazione del valore del francobollo in cifra (L. 5).

Il disegno presentato dai concorrenti dovrà essere eseguito a chiaroscuro in una sola tinta, ed i concorrenti terranno presente che il disegno stesso dovrà essere inciso a bulino e poi riprodotto in calcografia.

Le dimensioni precise dei modelli da presentare dovranno essere di millimetri 180×216, o di millimetri 296×176 colla maggiore dimensione nel senso orizzontale, o in quello verticale.

Nel margine inferiore di ciascun disegno l'artista incollerà una riproduzione a un ottavo in fotografia o con altro processo del disegno stesso alle dimensioni normali, e cioè a millimetri 22,5×27 o a millimetri 37×22.

I progetti dovranno pervenire, entro il termine improrogabile delle ore 18 del 1° marzo 1926, all'Ufficio aviazione civile e traffico aereo del Ministero dell'aeronautica (via della Mercede, 9, piano 2°).

I concorrenti potranno depositare i loro disegni al detto indirizzo ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, tranne la domenica e i giorni festivi.

Ciascun progetto recherà nel verso un motto e dovrà essere accompagnato da una busta chiusa contraddistinta con lo stesso motto e nel cui interno sia contenuto insieme con il motto, ripetuto, il nome, cognome, paternità, recapito del concorrente.

I disegni presentati saranno giudicati dalla Commissione di cinque membri che verrà nominata con decreto del Sottosegretario per l'aeronautica.

La Commissione sceglierà il disegno che verrà classificato al primo posto nella classifica di merito del concorso.

All'autore del disegno che la Commissione giudicherà meritevole del primo posto nella classifica di merito del concorso verrà assegnato un premio di L. 6000 che graverà sul capitolo 35 del bilancio passivo dell'Aeronautica per l'esercizio in corso.

Il bozzetto premiato (composizione e riproduzione) diverrà di proprietà del Ministero dell'aeronautica che avrà completa libertà di riprodurlo.

Roma, addì 7 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Costituzione della Commissione esaminatrice pel concorso d'interprete per la lingua cinese.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale in data 21 agosto 1924 col quale si bandiva un concorso per un posto di volontario interprete per la lingua cinese;

Determina:

La Commissione esaminatrice pel predetto concorso sarà così costituita:

Colonna (dei principi) don Ascanio, consigliere di legazione di 1ª classe, presidente;

Signor Tchou Yin, 2° segretario della legazione di Cina, membro per la lingua cinese;

Prof. Giuliano Boucherat, membro per la lingua francese.

Il nob. Ferdinando Wiel, disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.